



Notaio

ATTO ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 D.LGS. 117/2017  
Repertorio n. 234.633 Raccolta n. 24.734

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**VERBALE DI ASSEMBLEA**

Il ventisei aprile duemilaventitrè, in Trento e nel mio studio alle ore diciassette e trenta.

**26.04.2023**

Avanti me **dott. Andrea CIMINO**, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, residente in Trento, con studio alla Via Grazioli n. 73.

**SI E' RIUNITA**

l'assemblea straordinaria dell'associazione:

**"ASSOCIAZIONE TRENTINA INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI ODV"**

con sede in Trento (TN), Via Venezia n. 10, codice fiscale 94031290227, iscritta al Registro Provinciale delle Persone Giuridiche della Provincia Autonoma di Trento al n. 283 ed iscritta al Registro Nazionale del Terzo Settore, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- Ulteriori modifiche statutarie richieste dalla P.A.T. Ufficio RUNTS per mantenere la Personalità giuridica ed effettuare iscrizione al RUNTS;
- varie ed eventuali.

**E' PRESENTE**

- **CIPOLLONE Alessandra**, nata a Vasto (CH) il 28 dicembre 1970, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione, domiciliata per la carica presso la sede sociale.

**La costituita, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo**, mi chiede di ricevere il presente verbale.

Aderendo io Notaio, do atto che assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto dell'associazione, **CIPOLLONE Alessandra**, la quale:

**CONSTATATO**

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, in seconda convocazione per questo giorno, luogo ed ora;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta per insufficienza del numero dei soci intervenuti;
- che, come risulta dal foglio delle presenze, che si allega sotto la lettera **"A"**, sono intervenuti, in proprio o per delega, trenta associati su un totale di quarantacinque soci;
- che per il Consiglio Direttivo sono presenti la Presidente **CIPOLLONE Alessandra** e **SANTILLI Samuele** nato a Montevarchi (AR) il 3 agosto 2000;
- che gli altri membri del consiglio direttivo hanno giustificato la propria assenza;
- che si è accertata della identità e della legittimazione ad intervenire di tutti i presenti,

**REGISTRATO A TRENTO**

**il 12 maggio 2023**

**n. 10789 serie 1T**

#### **DICHIARA**

l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente ricorda ai soci come la Provincia Autonoma di Trento abbia richiesto all'organo amministrativo dell'associazione l'adozione di ulteriori modifiche statutarie necessarie al mantenimento della personalità giuridica da parte dell'associazione; a tal fine propone di modificare gli articoli 14.3 e 17.2 col seguente testo:

14.3 *Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.*

*17.2 Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione.*

Chiusa la discussione la presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione.

L'assemblea straordinaria dell'associazione

**"ASSOCIAZIONE TARENTINA INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI ODV"**

#### **UDITA**

la proposta del presidente

delibera

- di modificare gli articoli 14.3 e 17.2 col seguente testo:

14.3 *Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.*

*17.2 Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel*

precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione.

- di attribuire al presidente il potere di apportare qualsiasi modifica formale allo statuto allegato se richiesto ai fini degli adempimenti successivi.

La proposta è approvata, per alzata di mano, all'unanimità.

Il presidente, dopo la proclamazione dei risultati, dichiara chiusa l'assemblea straordinaria alle ore diciotto.

Si allega sotto la lettera **B** lo statuto nella sua versione aggiornata.

**La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati.**

Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte scritto da me su un foglio per tre facciate, ho dato lettura alla parte, che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciotto.


F.to CIPOLLONE Alessandra

F.to Andrea Cimino Notaio L.S.

FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA DEL 26.04.2023 C/O NOTAIO CIMINO

	NOME E COGNOME	PRESENTE/ASSENTE	FIRMA
1	Alessandra Cipollone	PRESENTE	
2	Giulio, Alberto Luigi Marra	<del>PRESENTE</del> ASSENTE	
3	Sandra Taranto	ASSENTE	
4	Lidiane Maria Calixto Da Silva	ASSENTE	
5	Dania Bucciarelli	ASSENTE	
6	Alessandra Melidonis	PRESENTE CON DELEGA	
7	Elena Albani	PRESENTE CON DELEGA	
8	Alessandro Santucci	ASSENTE	
9	Gina Gozzi	ASSENTE	
10	Franco Dell'Anna	ASSENTE	
11	Paola Mosna	PRESENTE CON DELEGA	
12	Ennio Baldo	PRESENTE CON DELEGA	
13	Silvia Piasentini	PRESENTE CON DELEGA	
14	Lucia Depra	PRESENTE CON DELEGA	
15	Marco Emma	ASSENTE	
16	Nicola Guarinoni	PRESENTE CON DELEGA	
17	Valeria De Bernardis	PRESENTE CON DELEGA	
18	Antonino Giuseppe Catalano	ASSENTE	
19	Alex Gatti	ASSENTE	
20	Mauro Caldini	ASSENTE	
21	Eugenio Turatti	PRESENTE	
22	Antonio Amato	PRESENTE	
23	Laura Comperini	PRESENTE CON DELEGA	
24	Stefano Orgera	PRESENTE CON DELEGA	
25	Sara Zenatti	PRESENTE CON DELEGA	
26	Paolo Dessì	<del>PRESENTE</del> ASSENTE	
27	Sara Buldrini Santilli	PRESENTE	
28	Samuele Santilli	PRESENTE	
29	Angela Dichicco	PRESENTE CON DELEGA	
30	Gaetano Cipollone	PRESENTE CON DELEGA	
31	Maria Delli Rocili	PRESENTE CON DELEGA	
32	Rolando Postal	PRESENTE CON DELEGA	
33	Roberta Lenzi	ASSENTE	
34	Antonella Zaccaria	PRESENTE CON DELEGA	
35	Mauro Gabrielli	<del>PRESENTE</del> ASSENTE	
36	Alessandra Pedrollo	PRESENTE CON DELEGA	
37	Turkijan Rahmani	ASSENTE	
38	Davide Milazzo	PRESENTE	
39	Filippo Laporta	PRESENTE	
40	Diego Viazzarin	PRESENTE CON DELEGA	
41	Marisa Moser	PRESENTE CON DELEGA	
42	Emanuele Buldrini	PRESENTE	
43	Mattea Vanini	PRESENTE CON DELEGA	
44	Davide Facchin	PRESENTE CON DELEGA	
45	Francesco Lonardonì	PRESENTE CON DELEGA	

Alessandra Cipollone





*Notario*

Allegato "B" all'atto d.d. 26.04.2023  
rep.n. 234.633/24.734 di racc.

**STATUTO**

**ASSOCIAZIONE TRENTINA INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI ODV**

**Titolo I - Costituzione e scopi**

**Art. 1. - Denominazione-sede-durata**

- 1.1 L'Associazione riconosciuta denominata "**ASSOCIAZIONE TRENTINA INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI ODV**" di seguito indicata anche come "Associazione" è costituita in forma di organizzazione di volontariato ed è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
- 1.2 L'Associazione è iscritta nell'Albo delle Organizzazioni di volontariato della Provincia Autonoma di Trento, pertanto, si impegna ad utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico
- 1.3 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
- 1.4 Essa opera nel territorio della Provincia di Trento.
- 1.5 L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in ambito provinciale.
- 1.6 L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 2 - Finalità e attività**

- 2.1 L'Associazione è un'organizzazione di volontariato di ispirazione cristiana che opera alla luce dell'insegnamento della Chiesa e in particolare della dottrina sociale, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; opera prevalentemente in favore di terzi.
- 2.2 L'Associazione opera in stretta collaborazione con la Fondazione Nuovi Orizzonti, incarnandone lo spirito, con convergenza d'intenti e d'obiettivi, ponendo in essere azioni di concreta solidarietà a favore d'ogni uomo senza differenza di razza, religione o stato sociale. Per tale ragione, l'Associazione ne segue regolamenti, procedure, protocolli e/o linee operative e programmatiche. L'uso dei marchi e/o dei loghi della Fondazione e/o - più in generale - dell'espressione "Nuovi Orizzonti" da parte dell'Associazione, anche nella denominazione dell'Associazione stessa, è effettuato solo in quanto espressamente consentito dalla

Fondazione Nuovi Orizzonti, che detiene ogni diritto al riguardo.

2.3 L'Associazione fa parte della "Rete" di Nuovi Orizzonti.

2.4 L'Associazione pone nella sua mission il perseguimento dei valori della solidarietà, della condivisione, della comunione e della spiritualità come elementi essenziali per una piena realizzazione dell'uomo; offrire l'opportunità a chi si sente scoraggiato dalla solitudine e dalla disperazione di fare un'esperienza di sentita accoglienza, profonda condivisione e intensa spiritualità, che consenta il dischiudersi di nuovi orizzonti di vita. Per questo l'Associazione pone la sua attenzione alle realtà d'emarginazione sociale, con particolare riguardo al mondo giovanile e dell'infanzia, nell'attesa di uno sviluppo integrale della persona umana. In tale ottica l'Associazione intende proporre propri specifici apporti innovativi a favore di soggetti anche minori, in situazioni di tossicodipendenza, alcolismo, prostituzione, ludopatia, abbandono e solitudine, indigenza economica, difficoltà morali, criminalità, carcere, malattie terminali, AIDS, maternità bisognose di sostegno e qualunque altra situazione di degrado sostanziale e morale.

2.5 L'Associazione opera nei seguenti campi (attività) di interesse generale previsti dall'art.5 del Codice del Terzo Settore, e specificatamente indicate dalle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni, attraverso la promozione di iniziative e progetti la cui esecuzione viene demandata a soggetti terzi, con l'obiettivo di promuovere risorse, sensibilità e orientamenti culturali del tessuto trentino;

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

2.6 L'Associazione per raggiungere le proprie finalità potrà svolgere le seguenti attività:

- a) realizzare attività "di strada", al fine di entrare in contatto con i soggetti in situazioni di degrado e disagio sociale, individuarne i bisogni e stimolarne le motivazioni ad un miglioramento di vita e le potenzialità;
- b) aprire e gestire centri d'ascolto, telefoni in aiuto, centri diurni e serali, comunità terapeutiche d'accoglienza residenziale, case famiglia anche per l'infanzia abbandonata e per le maternità bisognose di sostegno, centri per malati terminali, villaggetti d'accoglienza alla vita e quant'altro necessario alla creazione delle condizioni necessarie alla promozione di un recupero integrale, tramite iniziative di carattere terapeutico, spirituale, culturale ed ergoterapeutico;
- c) effettuare opera di informazione, prevenzione e sensibilizzazione dell'azione pubblica in relazione a situazioni di degrado e disagio sociale, e promuovere l'avvicinamento dei soggetti a rischio alle strutture sociali, terapeutiche e d'accoglienza specializzate;
- d) promuovere il reinserimento sociale dei "giovani della strada", sostenendoli, accompagnandoli e offrendo loro punti di riferimento;
- e) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- f) organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) promuovere e valorizzare l'azione dei volontari,

curandone il coinvolgimento, la formazione, la supervisione;

- h) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e/o privati interessati a collaborare con i programmi dell'Associazione;
- i) progettare, organizzare e realizzare attività ed eventi di tipo formativo, di ricerca e di approfondimento anche in ambito scolastico sui temi inerenti le finalità dell'associazione;
- j) progettare, organizzare e realizzare attività di tipo didattico per le scuole di ogni ordine e grado;
- k) realizzare e pubblicare ricerche, saggi, studi, atti di manifestazioni convegnistiche e produzione di eventi, rassegne e spettacoli sui temi di interesse dell'associazione;
- l) organizzare e promuovere convegni, spettacoli, festival, mostre (anche fotografiche), proiezioni e rassegne cinematografiche, concerti e qualsiasi altra manifestazione sui temi di interesse dell'associazione;
- m) progettare e realizzare attività di tipo ricreativo, ludico e educativo come laboratori, corsi, attività di tipo esperienziale, attività di tipo artistico, musicale ed espressivo, ecc.;
- n) pubblicare e diffondere riviste, giornali, periodici, libri e bollettini a stampa o telematici, e ogni altro mezzo atto a far conoscere e diffondere tutte le iniziative dell'Associazione;
- o) gestire blogs, forum e pubblicazioni attraverso la rete internet;
- p) promuovere e realizzare campagne di sensibilizzazione sui temi di interesse dell'associazione;
- q) progettare, organizzare e realizzare corsi e percorsi di sostegno per bambini e ragazzi in difficoltà nel percorso scolastico e di crescita;
- r) promuovere e realizzare attività di beneficenza dirette o indirette a sostegno di persone nel bisogno;

2.7 L'Associazione potrà svolgere attività analoghe, affini o connesse alle suddette finalità statutarie. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## **Titolo II - Norme sul rapporto associativo**

### **Art.3 - Norme sull'ordinamento interno**

3.1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a

criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

3.2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art. 4 - Soci (Associati)**

4.1 Il numero dei soci è illimitato. I soci possono essere persone fisiche od organizzazioni di volontariato o altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4.2 L'Associazione è costituita da soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori: soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione; soci ordinari sono coloro che sono entrati a far parte dell'Associazione successivamente all'atto costitutivo; soci sostenitori sono quei soci ordinari che, oltre alla quota associativa annuale, conferiscono contributi liberi in denaro o in natura.

4.3 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### **Art. 5 - Adesione all'Associazione**

5.1 Tutti possono far parte dell'Associazione purché condividano le finalità e gli scopi e intendano cooperare alla realizzazione dei fini che questa si propone, nel rispetto dello Statuto e delle sue linee programmatiche.

5.2 I soci ordinari e sostenitori saranno ammessi su delibera motivata del Consiglio direttivo, che avrà previamente esaminato la domanda di ammissione scritta.

5.3 L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

5.4 L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'argomento è indicato nell'ordine del giorno della prima assemblea convocata ai sensi del successivo articolo 11. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5.5 Le domande di ammissione presentate da soggetti

minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

**Art. 6. - Diritti e doveri dei soci**

6.1 I soci hanno eguali diritti e doveri, e partecipano all'attività dell'Associazione in modo paritario, nelle forme statutarie. I diritti dei soci sono:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici)giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

6.2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

6.3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) non compiere atti che possano danneggiare gli interessi e l'immagine dell'Associazione, ovvero che ne contrastino le finalità;
- c) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

6.4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

**Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

7.1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso.
- b) mancato pagamento della quota associativa annua entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il

Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

7.2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

7.3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. L'Assemblea, con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri, può revocare il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

7.4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Titolo III - Norme sul volontariato**

#### **Art.8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

8.1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

8.2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

8.3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

8.4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio.

#### **Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite**

9.1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

9.2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

9.3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

#### **Titolo IV - Organi sociali**

##### **Art. 10 - Organi dell'Associazione**

10.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di amministrazione di seguito denominato Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato in caso di superamento delle soglie di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore;
- e) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore ovvero comunque nominato;

10.2 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

10.3 L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

##### **Art. 11 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

11.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

11.2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea. E' ammesso il voto per delega. Ogni socio può avere un massimo di tre deleghe.

11.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

11.4 La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o posta elettronica ovvero da affiggersi presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

11.5 Le adunanze dell'Assemblea possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso, l'eventuale voto segreto dovrà essere espresso con un messaggio di posta elettronica trasmesso al presidente dell'Assemblea.

11.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. L'Assemblea nomina, tra i soci presenti, il segretario e due scrutatori.

11.7 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

**Art.12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

12.1 È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

12.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

12.3 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art.13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

13.1 È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

13.2 Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.3 Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

**Art.14 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

14.1 Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

14.2 L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

14.3 MODIFICATO

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

14.4 Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

14.5 I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

**Art. 15 - Il Consiglio direttivo: funzionamento e competenze**

15.1 Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con la quota associativa, ed è composto da un numero variabile di membri tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. È presieduto dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

15.2 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica 5 (cinque) anni. Possono essere rieletti e possono essere in ogni momento revocati dall'Assemblea per giusta causa. Possono essere chiamati a prendere parte alle sedute del Consiglio direttivo, con funzione consultiva e senza diritto di voto, professionisti e consulenti.

15.3 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei membri dello stesso.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto o via e-mail, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve

indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

15.4 Il Consiglio direttivo ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dello statuto, delle deliberazioni dell'Associazione e ogni altra operazione direttamente o indirettamente strumentale al raggiungimento degli scopi associativi.

15.5 In particolare, il Consiglio direttivo provvede a:

- a) eleggere tra i propri membri il Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione, ed il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
- b) fissare i programmi delle attività;
- c) predisporre e presentare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- d) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) adottare tutti i provvedimenti organizzativi e amministrativi necessari alla gestione dell'Associazione;
- f) assumere eventualmente il personale dipendente soltanto nei limiti strettamente necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e fissarne la retribuzione;
- g) deliberare la stipula di contratti, convenzioni e accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- h) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

- i) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- k) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- l) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- m) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- n) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- o) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

15.6 Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

15.7 Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato Esecutivo oppure un direttore generale, delegando ad esso parte delle proprie attribuzioni. Esso riferisce al consiglio le attività ed iniziative intraprese con cadenza trimestrale. In ogni caso sia il Comitato Esecutivo che il Direttore generale devono sempre riferire al consiglio direttivo.

#### **Art. 16 - Il Presidente: poteri e durata della carica**

16.1 Il/la Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

16.2 Il/la Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, e se delegato da esso, ne ha anche l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto.

16.3 La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

16.4 Il/la Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano

l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

- b) stipulare tutti gli atti o i contratti deliberati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente somme da terzi, rilasciando le relative quietanze;
- c) aprire c/c intestati all'Associazione e compiere operazioni bancarie sugli stessi;
- d) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- f) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

16.5 In caso di assenza o impedimento, il/la Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

**Art.17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

17.1 La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

17.2 Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione.

17.3 Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà

decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 18 - Organo di controllo**

18.1 Nei casi di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore ovvero in tutti i casi in cui sia previsto da altre norme che disciplinano l'attività dell'Associazione (quale ad esempio la legge 11 agosto 2014, n. 125), l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale. Nel caso di organo collegiale, i membri eleggono al loro interno un Presidente il quale deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali.

18.2 Le eventuali sostituzioni di componenti dell'Organo di Controllo collegiale sono disposte dall'Assemblea.

18.3 L'Organo di Controllo dura in carica per cinque anni, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun quinquennio. Il compenso dei suoi componenti è commisurato alle vigenti tariffe professionali e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a) del Codice del Terzo Settore.

18.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

18.5 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.6 L'Organo di Controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti; il revisore legale dei conti deve essere nominato al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 2 del Codice del Terzo Settore, ovvero in tutti i casi in cui sia previsto da altre norme che disciplinano l'attività dell'Associazione (quale ad esempio la legge 11 agosto 2014, n. 125).

#### **Art. 19 - Organo di revisione**

19.1 L'organo di revisione, monocratico o collegiale (in tal caso formato da 3 (tre) membri) è eletto dall'Assemblea, non

necessariamente fra gli associati. Il Revisore, ovvero il Presidente del Collegio dei Revisori ove l'assemblea ritenga di attribuire l'incarico ad un organo collegiale, deve essere iscritto all'Albo dei Revisori contabili. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

19.2 L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

19.3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

19.4 Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

19.5 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

19.6 I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

## **Titolo V**

### **I libri sociali**

#### **Art.20 - Libri sociali e registri**

20.1 L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

20.2 L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

20.3 L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

20.4 L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

## **Titolo VI**

### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

#### **Art.21 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

21.1 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o

acquisiti da lasciti e donazioni;

- b) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 22;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

21.2 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

21.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art.22 - Risorse economiche**

22.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

22.2 Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

#### **Art.23 - Bilancio di esercizio**

23.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

23.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

23.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 7 (sette) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

#### **Titolo VII**

#### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

#### **Art.24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

24.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso

dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

24.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

#### **Titolo VIII**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

##### **Art.25 - Disposizioni transitorie**

25.1 Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

##### **Art.26 - Norme di rinvio**

26.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to CIPOLLONE Alessandra

F.to Andrea Cimino Notaio L.S.